

REGOLAMENTO (CE) N. 1158/2003 DELLA COMMISSIONE**del 30 giugno 2003****che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/04, i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 ha fissato, per le campagne di commercializzazione dal 2001/02 al 2005/06, il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 63,19 EUR/100 kg per le zone non deficitarie.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che i prezzi d'intervento derivati per lo zucchero bianco devono essere fissati ogni anno per ciascuna zona deficitaria. Per questa fissazione occorre tenere conto delle differenze regionali di prezzo che è lecito sopporre, in caso di raccolto normale e di libera circolazione dello zucchero, sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato e tenuto conto dell'esperienza acquisita nonché delle spese di trasporto dello zucchero dalle zone eccedentarie alle zone deficitarie.
- (3) Per constatare la situazione deficitaria di una regione occorre effettuare proiezioni sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri e concernenti sia la campagna in corso, riguardo all'evoluzione dei consumi, sia le prospettive delle campagne future, riguardo all'anda-

mento della produzione disponibile. Una regione va pertanto considerata deficitaria soltanto se le proiezioni dimostrano con certezza l'esistenza di un deficit.

- (4) È prevedibile una situazione di approvvigionamento deficitario nelle zone di produzione della Spagna, dell'Irlanda e del Regno Unito, dell'Italia, del Portogallo e della Finlandia.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le zone deficitarie della Comunità il prezzo d'intervento derivato dello zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 2003/04 è fissato a:

- a) 64,88 EUR/100 kg per tutte le zone della Spagna;
- b) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone dell'Irlanda e del Regno Unito;
- c) 65,53 EUR/100 kg per tutte le zone dell'Italia;
- d) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone del Portogallo;
- e) 64,65 EUR/100 kg per tutte le zone della Finlandia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.